

(...)

Codice Civile - Art. 822. Demanio pubblico

Capo II

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato ⁽¹⁾ e fanno parte del demanio pubblico [\[c.c. 1145\]](#) il lido del mare [\[c.c. 942\]](#), la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [\[c.c. 945\]](#), i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [\[c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692\]](#) ⁽²⁾; le opere destinate alla difesa nazionale [\[c.c. 879\]](#).

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade ⁽³⁾, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia ⁽⁴⁾; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [\[c.c. 11, 823\]](#) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il demanio delle Regioni vedi [l'art. 119, quarto comma, Cost.](#); [l'art. 57, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5](#), Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; gli artt. 32 sgg. del [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#), Statuto della Regione siciliana; [l'art. 14, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3](#), Statuto speciale per la Sardegna; [l'art. 5, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#), Statuto speciale per la Valle d'Aosta; [l'art. 55, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#), Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

⁽²⁾ Vedi il [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#), di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

⁽³⁾ Vedi la [L. 12 febbraio 1958, n. 126](#), recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda la protezione delle bellezze naturali gli immobili di interesse storico, vedi la [L. 29 giugno 1939, n. 1497](#), ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il [R.D. 3 giugno 1940, n. 1357](#).

⁽⁵⁾ Vedi, anche, gli [artt. 3, 4, 5, R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#), di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. I beni culturali indicati nel presente articolo, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico, sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, ai sensi dell'[art. 54, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#) e sono destinati al godimento pubblico ai sensi dell'[art. 98](#) dello stesso decreto.

823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico [\[c.c. 822, 825\]](#) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [\[c.c. 1145\]](#), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [\[c.n. 30, 700\]](#) ⁽¹⁾. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [\[c.c. 948, 949, 950, 951\]](#) e del possesso [\[c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172\]](#) regolati dal presente codice.

⁽¹⁾ Vedi il [D.L. 5 luglio 1972, n. 288](#), sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico ed il [R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#), di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma [dell'articolo 822](#), se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [\[c.c. 823, 1145\]](#).

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [\[c.c. 11, 825\]](#).

(...)